

**Legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 (BUR n. 20/1981)
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980,
N. 74 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA
BACHICOLTURA VENETA ALLA PRODUZIONE**

Art. 1

Il titolo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74. è così modificato:

"Provvedimenti straordinari a favore della gelsi-bachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali".

Art. 2

L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così sostituito:

"Al fine di ridurre i danni subiti dalla gelsi-bachicoltura veneta, in conseguenza delle gelate primaverili verificatesi nel 1979, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai gesli-bichicoltori singoli o associati".

Art. 3

L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 74, è così sostituito:

"Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta l'autorizzazione di spesa complessiva di L. 600 milioni per il triennio 1980-82".

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta.